



approfondimenti

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

Come noto, l'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, con l'intento di incentivare l'utilizzo delle forme societarie nel comparto primario, ha introdotto la figura delle società agricole.

Esse consistono nelle società di persone, di capitali e cooperative che rispettano i seguenti parametri:

- la ragione o denominazione sociale contiene l'indicazione di "società agricola" e
- l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135, cod. civ..

Successivamente, l'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 ha introdotto la possibilità per le società agricole, con l'esclusione delle Spa e delle Sapa, di poter optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir e quindi catastalmente.

Le modalità applicative dell'opzione sono state regolamentate con il D.I. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare n. 50/E/2010 e recentemente la **risoluzione n. 28/E dell'11 aprile 2018** che affronta, in questo caso, alcune tematiche specifiche.

Di seguito si riepilogano schematicamente i chiarimenti offerti.

Modalità di opzione	Le regole per l'opzione sono, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, D.I. 213/2007, quelle di cui al D.P.R. 442/1997. Ne deriva che vale il comportamento concludente salvo, in caso di omessa comunicazione, la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, senza possibilità di <i>remissione in bonis</i>
Partecipazione al consolidato fiscale	Le società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in assenza di un espresso divieto, e fermo restando il possesso dei requisiti ordinariamente richiesti, possono partecipare al consolidato fiscale
Plusvalenze e minusvalenze su beni immobili	L'articolo 5, D.I. 213/2007, prevede che, in vigenza di opzione, alcuni componenti rilevano secondo le regole ordinarie del reddito di impresa. Il comma 3 stabilisce che le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni immobili si determinano in ogni caso secondo le regole ordinarie e quindi nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 86 e 101, Tuir. Ne deriva che in caso di possesso del bene da almeno un triennio, è possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in 5 periodi di imposta, anche in costanza di regime catastale
Interessi passivi	Non è possibile, in vigenza di opzione, utilizzare, in abbattimento del reddito determinato catastalmente, interessi in deducibili riportati da precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 96, comma 4, Tuir, in quanto tale possibilità non è espressamente prevista nel D.I. 213/2017
Ace	Non è possibile, in caso di consolidato fiscale in cui partecipa una società agricola che determina il reddito secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir, utilizzare l'eccedenza Ace generata dalla controllante in abbattimento del reddito complessivo netto globale di gruppo, infatti, se così fosse, fruirebbe della deduzione Ace anche il reddito della società agricola confluito nella

Aderente a:



fiscal unit, circostanza espressamente vietata dall'articolo 9, comma 1, D.M. 3 agosto 2017.

A tal fine, per determinare l'eventuale capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace, lo stesso dovrà essere nettizzato della parte afferente la società agricola. Il reddito così determinato rappresenta, inoltre, la base di calcolo per determinare l'eventuale eccedenza non attribuita al consolidato dalle singole società del gruppo, che potrà essere utilizzata in deduzione nell'esercizio successivo o in compensazione dell'Irap ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.M. 3 agosto 2018

Brescia, 17 maggio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: